



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.07.2023, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nell'ambito del procedimento unitario riunito n. 10 - 1/2022 + 11 - 1/2022, promosso

**DA**

**Danilo Padelli**, elettivamente domiciliato in Roma, via Albert Einstein, 34, presso lo studio dell'avv. Caterina Mencarini e dell'avv. Diego Polimanti, che lo rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., depositato tramite l'OCC Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Tiziana Pavoni.

**Ricorrente**

**E**

**Moira Rossanese**, elettivamente domiciliato in Roma, via Albert Einstein, 34, presso lo studio dell'avv. Caterina Mencarini e dell'avv. Diego Polimanti, che lo rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., depositato tramite l'OCC Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Tiziana Pavoni.

**Ricorrente**

\*\*\*

Letti i ricorsi depositati il 18.10.2023 dai ricorrenti per l'omologa del piano di ristrutturazione della situazione di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di doversi applicare gli art. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto i ricorsi sono stati depositati in data successiva al 15.07.2022, ossia la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, anche a fronte del fatto che la disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che *"i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*;



ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte di debiti estranei all'esercizio di un'attività imprenditoriale e/o professionale, derivante dal debito accumulatosi in ragioni di diversi finanziamenti stipulati da questi per poter provvedere alle esigenze di vita quotidiana dei ricorrenti nell'organizzazione del loro progetto di vita di coppia – sebbene poi esitato negativamente -, di talchè si ritiene che i ricorrenti abbiano i requisiti previsti dall'art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i.i. (cfr. pag. 3 – 6 relazione OCC per Danilo Padelli; cfr. pag. 3 – 7 relazione OCC per Moira Rossanese);

richiamato il decreto reso il 22.12.2022 di questo Giudice che disposto la riunione dei P.U. n. 10 – 1/2022 + P.U. n. 11 – 1/2022 in quanto la situazione debitoria risulta alla medesima situazione familiare;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dai ricorrenti per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di questi di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

rilevato che i ricorrenti ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.;

rilevata l'assenza delle condizioni ostative ex art. 69 c.c.i.i.;

rilevato che Danilo Padelli ricorrente ha definitivamente articolato il suo stato passivo, ossia:

- Barclays Bank, chirografo per Euro 60.656,11 con previsione di soddisfazione per Euro 15.164,03;
- Pitagora S.p.A., chirografo per Euro 20.404,34 con previsione di soddisfazione per Euro 20.404,34;
- Unicredit S.p.A., chirografo per Euro 5.000,00 con previsione di soddisfazione per Euro 5.000,00;
- Compass S.p.A., chirografo per Euro 2.300,00 con previsione per Euro 2.300,00;

rilevato che Moira Rossanese ricorrente ha definitivamente articolato il suo stato passivo, ossia:

- Barclays Bank, chirografo per Euro 60.656,11 con previsione di soddisfazione per Euro 15.141,28;
- IBL Banca S.p.A. per Euro 22.092,00 con previsione di soddisfazione per Euro 22.092,00;
- Intesa San Paolo S.p.A. per Euro 13.280,17 con previsione di soddisfazione per Euro 13.280,17;
- Agos Ducato S.p.A. per Euro 30.496,95 con previsione di soddisfazione per Euro 30.496,95;
- Younited S.A. per Euro 8.483,36 con previsione di soddisfazione per Euro 8.483,36

richiamato il decreto reso all'udienza del 02.02.2023;

rilevato che con nota depositata il 24.02.2023 i ricorrenti, tramite il gestore della crisi, ha prodotto una modifica/integrazione della proposta al fine di constentire l'equilibrata ed uguale soddisfazione dei creditori chirografari, che fermo lo stato passivo dei ricorrenti, ha – in particolare – previsto:



- per Danilo Padelli la riduzione del 50% di tutti i crediti con conseguente previsione della soddisfazione al 50% di tutti i crediti indicati nello stato passivo;
- per Moira Rossanese la soddisfazione Barclays Bank per Euro 18.196,83; IBL Banca per Euro 18.999,12; Intera San Paolo S.p.A. per Euro 11.420,95; Agos Ducato per Euro 26.227,38; Younited SA per Euro 7.295,69;

rilevato che all'udienza del 04.07.2023 i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso e per la conseguente omologa della proposta, il creditore Barclays non ha proposto osservazioni ed ha domandato il rigetto delle osservazioni presentate del creditore IBL e che IBL ha presentato osservazioni;

rilevato che le osservazioni presentate dal creditore IBL concernono esclusivamente la posizione debitoria di Moira Rossanese;

ritenuto quanto alle osservazioni del creditore IBL che:

sulla prospettata mancata considerazione del TFR/TFS, il creditore svolge osservazioni generiche e meramente possibilistiche, in quanto il creditore svolge una deduzione che - per sua indicazione - è ipotetica, di talché non risulta acquisito un dato sicuro e concreto circa il concreto TFR/TFS percepito dalla ricorrente, oltre al fatto che - risultando il rapporto di lavoro cessato nel 2015, ossia circa sette anni prima il deposito del ricorso - detta liquidità risulta - quantomeno ex art. 2729 c.c. - non più nella disponibilità della ricorrente a fronte del suo credibile utilizzo per bisogni quotidiani e per il pagamento dei suoi molti creditori, situazione questa poi divenuta uno stato di sovraindebitamento, che non le consente un regolare pagamento dei suoi crediti;

sulla prospettata mancanza di convenienza sull'accordo, si osserva che il credito vantato da IBL è per Euro 22.092,00 di cui viene proposta la riduzione per Euro 3.092,88 con conseguente pagamento per Euro 18.999,12 (cfr.pag. 2 proposta depositata il 24.02.2022 dal gestore della crisi); donde la proposta non prevede lo stralcio del 50% del credito e che detta proposta risulta conveniente in quanto:

- il TFR/TFS per il rapporto di lavoro in essere della ricorrente costituisce un credito che non risulta ancora non esigibile in quanto come osservato dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità *"in tema di insinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR del lavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso, poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale divenendo esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro"* (Cass., Sez. I civile, ordinanza del 27.02.2020 n. 5376; Cass., Sez. L, sentenza 19.07.2018 n. 19277; Trib. Napoli Nord decreto reso il 13.03.2023), oltre al fatto che il TFR/TFS della ricorrente - essendo nata nel 1969 - risulta ancora lontano nel diventare esigibile. Peraltro, l'art. 10 del contratto di mutuo prodotto da IBL prevede che:
  - una costituzione di un "vincolo" sul futuro TFR/TFS, con conseguente "genericità" in cosa consista detto "vincolo" a fronte del fatto che il sistema delle cause di prelazione - ex art. 2741, II co., c.c. - è un sistema tipico e che il fondamento dei privilegi - ex art. 2745 c.c. - è la legge con conseguente esclusione della libertà negoziale con conseguente verosimile nullità di un "vincolo" atipico di natura negoziale;
  - detto "vincolo" risulta - nondimeno - sottoposto al termine iniziale della "cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo", con conseguente inesigibilità del preteso "vincolo" sul TFR/TFS, posto che il TFR/TFS - ex art. 2120 c.c. - è inesigibile prima che sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro;



- Moira Rossanese risulta titolare di uno stipendio di circa Euro 1.100,00/1.200,00 mensili - da cui detrarre quanto indispensabile per il quotidiano di cui il gestore della crisi ha dato condivisibile conto nella sua relazione - e di un bene immobile il cui verosimile valore di realizzo è di circa Euro 70.000,00, di talché la soddisfazione di IBL - creditore chirografario - all'esito di un procedimento avente natura liquidatoria risulta quantomeno incerto nel relativo quantum a fronte della sicura soddisfazione del suo credito per Euro 18.992,12 - con stralcio di soli Euro 3.092,88 - posto che la percentuale di soddisfazione di IBL deve essere confrontata la percentuale di soddisfazione degli altri creditori in concorso e con i dati incerti dell'effettivo valore di vendita del bene, della lunghezza dell'eventuale procedimento di vendita coattiva e dei relativi costi;
- i margini di soddisfazione dei crediti ricompresi nello stato passivo della ricorrente risultano comprovare l'effettiva esistenza della causa concreta della soddisfazione dei creditori, di talché la loro non irrilevante/non irrisoria soddisfazione depone per la meritevolezza della proposta di accordo in quanto idonea a consentire la definizione dello stato di sovraindebitamento con conseguente soddisfazione dei creditori (cfr. pag. 2 piano depositato il 24.02.2023 dall'OCC);

sulla prospettata esistenza di condotte qualificabili ex art. 69, I co., c.p.c. si osserva che la condotta di colpa grave, malafede o frode deve essere diretta ad determinare la situazione di sovraindebitamento ossia - ex art. 2, I co. lett. "c", c.c.i.i., lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore e/o del professionista, inteso quale inadeguatezza dei flussi reddituali a far fronte con regolarità alle obbligazioni o quale stato che dimostra l'incapacità del debitore di adempiere alle sue obbligazioni; la ricorrente ha invero rappresentato che per definire i finanziamenti già contratti per esigenze di vita familiare ha dovuto contrarre nuovi finanziamenti - come anche rilevato dal gestore della crisi (cfr. pag. 6 relazione gestore della crisi) - le sono stati concessi, senza che gli istituti finanziatori - tra cui IBL - abbiano mai adeguatamente ponderato ex art. 124 bis TUB la capacità del soggetto finanziato a sostenere i costi di detti finanziamenti. Peraltro, l'art. 69 c.c.i.i. pone una valutazione più restrittiva di quella prevista ex art. 12 bis L. 3 del 2012, posto che la colpa del debitore deve essere grave, ossia essere suscettibile di un apprezzamento che manifestamente tradisca la negligenza del debitore - da valutarsi non ex art. 1176, II co., c.c. ma secondo il riferimento del consumatore medio, ossia il soggetto oggetto di tutela con il presente strumento di definizione dello stato di crisi e dell'insolvenza. Donde la censurata da IBL condotta della ricorrente attinente ai suoi rapporti con la società Axare Group S.r.l. invero tradisce un condotta che non è diretta con colpa grave a determinare lo stato di sovraindebitamento, ma la situazione di un soggetto già sovraindebitato che non è più in grado di adempiere con regolarità alle sue obbligazioni a fronte dei molti finanziamenti contratti per poter soddisfare le sue esigenze di vita, ossia di finanziamenti contratti per ragioni che non risultano futili;

ritenuto, quindi, che le osservazioni proposte dal credito IBL devono essere rigettate;

ritenuto, quindi, che l'accordo proposta dai ricorrenti per la definizione dello stato di sovraindebitamento del consumatore possa essere omologato;

ritenuto che la liquidazione del compenso dell'OCC dovrà essere effettuata - ex art. 71, IV co., c.c.i.i. - dopo il deposito della relazione finale da parte dell'OCC concernente l'esito dell'attività di esecuzione della proposta e del relativo piano.

\*\*\*

Visti gli art. 70, VII co., e 71 c.c.i.i.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

**DISPONE**

l'omologazione della proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Danilo Padelli, nato a Civitavecchia (RM) il 14.04.1948, residente in Civitavecchia (RM), piazzale Torraca Gaetano, 1, e da Moira Rossanese, nata a Roma il 01.09.1972, residente in Fiumicino (RM), via dei Tre Denari, 490;

**PRESCRIVE**

all' OCC di trascrivere, ove necessario, la proposta ed il relativo piano;

**DICHIARA**

chiusi procedimenti unitari riuniti 10 - 1/2022 + 11 - 1/2022;

**MANDA**

la cancelleria di provvedere a pubblicare - entro quarantotto ore dal deposito del presente provvedimento - la proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati da Danilo Padelli, nato a Civitavecchia (RM) il 14.04.1948, residente in Civitavecchia (RM), piazzale Torraca Gaetano, 1, e da Moira Rossanese, nata a Roma il 01.09.1972, residente in Fiumicino (RM), via dei Tre Denari, 490, ed il presente provvedimento su apposita area web del sito del Tribunale Ordinario di Civitavecchia;

**PRESCRIVE**

ai ricorrenti ed all'OCC di provvedere a notificare - entro trenta giorni il deposito del presente provvedimento - il presente provvedimento a tutti i creditori copia del presente provvedimento;

**PRESCRIVE**

ai ricorrenti di dare corretta e tempestiva esecuzione alla proposta ed al piano omologati;

**PRESCRIVE**

all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano omologato, di risolvere eventuali difficoltà e di sottoporle, se necessario, al Giudice;

**PRESCRIVE**

all'OCC di depositare, eseguito completamente il piano, la relazione finale cui poi seguirà la liquidazione del compenso;

**MANDA**

la cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 24.07.2023

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



# TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA

Sezione Fallimentare

Procedura O.C.C. N.

\*\*\*\*\*

## RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da  
Padelli Danilo

### 1. Premessa

La sottoscritta, Avvocato Tiziana Pavoni nata a Civitavecchia il 16 giugno 1969, cod. fisc. PVN TZN 69H56 C773L, P. IVA 05604091008, PEC [tiziana.pavoni@pecavvocaticivitavecchia.it](mailto:tiziana.pavoni@pecavvocaticivitavecchia.it), tel. 347 6966107 fax 0766 21260 e con studio in Civitavecchia (RM) Via Camillo Prampolini, 6C con provvedimento del 5 aprile 2022 è stata nominata ([All.1](#)), dall'organismo composizione crisi di Civitavecchia, professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza D.Lgs. 12/01/2019 nr. 14 e successive modificazioni, a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Danilo Padelli ([All.2](#)).

L'istante è stata assistita nella presentazione della suddetta istanza dall'Avv. Diego Polimanti e dall'Avv. Caterina Mencarini.

La sottoscritta, professionista incaricata, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.

Premesso che

- Il debitore ha proposto un precedente ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi depositando idonea istanza presso l'organismo prima della entrata in vigore della novella;
- Il completamento dell'istruttoria è avvenuto nelle more dell'entrata in vigore delle norme di cui al C.C.I.I.;
- Che è stato quindi depositato ed iscritto a ruolo in data 11 ottobre 2022 e dichiarato inammissibile (All. 21) perché faceva riferimento alla vecchia disciplina normativa;



- Alla stregua di quanto sopra, vista la mancata riqualificazione d'ufficio della domanda, si presenta il presente piano di ristrutturazione.

Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 c. 1 lettera c), del citato D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- a) risulta versare in stato di sovraindebitamento, - ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera a) del citato decreto versa in stato di crisi. Dunque il ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le entrate che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente entro dodici mesi”*;
- b) non è soggetto a procedure concorsuali o altra procedura di prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui al citato codice;
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

A completamento degli adempimenti richiesti dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare all'articolo 68 della citata disposizione legislativa, la sottoscritta professionista incaricata è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e pertanto, oltre a riferire sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, è tenuta all'analisi dei seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- d) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- e) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- f) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 14/2019 la scrivente procede quindi a relazionare circa la proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti formulata dall'istante Sig. Danilo Padelli al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano e la convenienza



dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria degli unici beni di proprietà della stessa, ossia un'autovettura Fiat 500 targata DN603PJ immatricolata ad aprile 2008 ([All.3](#)) e la residua somma di € 115,56 giacente sul c/c n. 10911974 alla data del 4 marzo 2022 ([All.4](#)) presso la Unicredit Spa.

## **2. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte.**

L'esame della documentazione prodotta dall'istante a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite durante i diversi incontri –l'ultimo in data 4 luglio 2022- in sede di ascolto presso il proprio studio, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento della Sig. Danilo Padelli.

La situazione debitoria è composta dal residuo di un mutuo fondiario che aveva a garanzia l'appartamento sito in Cerveteri (Marina di Cerenova) in via Castel Giuliano nr. 61 dove vivevano il sig. Danilo Padelli e la sua compagna la sig.ra Moira Rossanese e nei confronti di finanziarie per crediti al consumo su posizioni aperte in anni diversi ed esattamente:

<i>Creditore</i>	<i>Data accensione</i>	<i>Importo</i>
<i>Barclays Bank</i>	28/09/2006	160.000,00
<i>Pitagora Spa</i>	19/06/2020	23.418,64
<i>Carta Revolving UniCredit</i>		2.300,00
<i>Carta Revolving Compass</i>		5.000,00

Come dichiarato dal debitore e confermato dalla Centrale Rischi e banca dati Informazioni Creditizie ([All.5](#)) il sig. Danilo Padelli ha fatto ricorso a carte di credito revolving e non ha altri finanziamenti in corso oltre al finanziamento con la Pitagora Spa (cessionaria della ADV Finance) e non sono segnalati ritardi o altre note pregiudizievoli.

Il sig. Danilo Padelli, dal 2004, è lavoratore dipendente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli con la qualifica di Guardia Particolare Giurata con una retribuzione lorda mensile di euro 1.532,82. Nell'anno 2021 la retribuzione lorda, comprensiva delle mensilità aggiuntive e delle parti variabili della retribuzione, ammontata ad euro 20.636,96 mentre la retribuzione al netto delle imposte è stata pari ad euro 16.494,17 (dati Certificazione Unica 2022).

Nel 2006, insieme all'ex compagna (Sig.ra Rossanese Moira), acquista l'immobile sito nel Comune di Cerveteri (Marina di Cerenova) in via Castel Giuliano nr. 61, ricorrendo all'accensione di un mutuo fondiario con la Macquarie Bank Limited.



A partire dalla fine del 2007 iniziano una sequenza di gravi problemi familiari che incidono significativamente sullo status del sig. Padelli che riesce, comunque, a rispettare gli impegni finanziari per diversi anni a seguire.

Dopo poco più di un anno, la convivenza con la sig.ra Rossanese, cessa. Diviene evidente ad entrambi gli ex conviventi che l'immobile di via Castel Giuliano nr. 61 ha costi di gestione e di mutuo troppo alti per essere sostenuti da uno solo dei due e, pertanto, in comune accordo decidono di trasferirsi entrambi e concedere in locazione l'immobile al fine di poter sostenere il pagamento del mutuo.

Il 30 novembre 2007 i sigg. Danilo Padelli e Moira Rossanese concedono in locazione l'immobile di proprietà al sig. Rindh Ranjodh per un canone mensile di 650,00 euro, importo inferiore alla rata del mutuo (euro 888,59) ma che consentiva, attraverso l'integrazione degli ex-conviventi, un pagamento regolare del rateo.

Fino al dicembre 2015 tutto procede con tranquillità: attraverso il pagamento regolare del canone mensile di affitto e la corrispondente rata del mutuo.

Dal dicembre 2015 il conduttore cessa di pagare i canoni di locazione e i sigg. Padelli e Rossanese avviano un procedimento di sfratto che si concluderà soltanto il 3 agosto 2017.

Gli ex conviventi cercano di pagare per quanto possibile il mutuo ipotecario ma a febbraio del 2018 l'Istituto di Credito dà inizio all'azione forzosa per il recupero di quanto ancora dovuto, intimando un precetto per euro 111.709,78.

Nel frattempo i sigg. Padelli e Rossanese, all'esito della liberazione dell'immobile dal conduttore moroso, hanno posto in vendita l'immobile a valori di mercato, ma pressati dal precetto decidono di vendere comunque l'immobile, ricavando unicamente quanto ancora dovuto alla Barclays Bank consolidando l'ingente perdita di valore rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile.

Il 20 novembre 2018 a seguito di trattative avviate in precedenza, gli ex conviventi concludono una scrittura privata con la Axare Groupe s.r.l., per la cessione dell'immobile al medesimo importo richiesto dall'istituto mutuante con il precetto del febbraio 2018 a seguito del quale veniva effettuato un pignoramento immobiliare ed istaurata la procedura esecutiva immobiliare nr. 180/2018 presso il Tribunale di Civitavecchia.



Il sig. Danilo Padelli riferisce che nella stessa data la società Axare Groupe Srl entra in possesso dell'immobile e lo consegna al sig. Nicola Durante, sempre assicurando i sigg. Padelli e Rossanese che il residuo del mutuo sarà saldato o accollato dalla parte acquirente dell'immobile.

Nonostante i solleciti e le continue rassicurazioni, la società Axare Groupe Srl non provvede al saldo di quanto dovuto all'Istituto mutuario e la procedura esecutiva in poco più di un anno arriva al primo esperimento di vendita che si conclude con l'aggiudicazione dell'immobile al medesimo sig. Nicola Durante per la minor somma di euro 55.500,00 (All.14).

La Barclays Bank, il cui credito è stato solo parzialmente soddisfatto dalla procedura esecutiva conclusasi con la vendita dell'immobile, avviava nuove iniziative di recupero delle restanti somme fino all'atto di pignoramento presso terzi per un debito complessivo di euro 60.565,11 (All.15) intimato anche alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli datore di lavoro della debitrice **con udienza fissata per il prossimo 25 ottobre 2022** (All. 16).

Il concatenarsi dei diversi eventi - la conclusione della convivenza, il contratto di locazione che si interrompe per morosità ed infine la pessima consulenza ricevuta nella gestione della compravendita dell'immobile – porta il sig. Danilo Padelli allo sconforto personale prima, ma soprattutto allo stato di sovra indebitamento nel momento in cui (la Barclays Bank procede al pignoramento dello stipendio per il recupero di quanto ancora dovuto per il mutuo fondiario non soddisfatto dalla vendita giudiziale).

Nel 2020 il debitore ottiene un nuovo finanziamento dalla Adv Finance Spa per un totale di euro **23.418,64**, importo che, in gran parte, va a chiudere un precedente finanziamento ottenuto sempre dalla Adv Finance Spa **ed in parte (circa 8.400,00) costituisce nuova liquidità utilizzata per spese correnti.**

In particolare si rappresenta la circostanza per la quale il nuovo finanziamento con la ADV Finance Spa ha estinto il residuo debito del precedente concedendo unicamente una liquidità per l'eccedenza ciò anche su impulso della medesima Adv Finance Spa che periodicamente propone ai regolari pagatori nuovi prodotti e finanziamenti.

A completamento delle posizioni debitorie del sig. Padelli vanno riferite anche due carte di credito revolving (Unicredit con massimale ad euro 2.300,00 e Compass con massimale ad euro 5.000,00)



oltre a quanto dovuto al Comune di Cerveteri per Tasi 2017 per euro 20,00 e Imu 2020 per euro 247,00.

I pagamenti sia delle rate del finanziamento che delle carte revolving risultano regolari.

Per quanto sopra esposto è del tutto evidente:

- che nel momento in cui il debitore accedeva al mutuo ipotecario e al finanziamento personale era intenzionato a rispettare gli impegni presi e convinto di aver a disposizione le disponibilità economiche necessarie al rimborso rateale degli stessi;
- che fino al venir meno dell'entrata mensile del contratto di locazione ha puntualmente pagato le rate del mutuo fondiario e del finanziamento;
- che il mancato perfezionamento del contratto di compravendita non ha consentito di evitare lo stato di sovra indebitamento che diviene conclamato con il pignoramento di quota della retribuzione.
- Il consumatore non ha beneficiato del piano né ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento ex art. 69 C.C.I.I.

### **3. Diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni.**

Alla luce di quanto sopra accertato e compiutamente riferito alla scrivente, non risulta che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovra-indebitamento.

Anche l'esiguo debito erariale riscontrato presso il Comune di Cerveteri, che tra l'altro il sig. Padelli si è impegnato a saldare quanto prima, è da imputarsi ad errore di calcolo per la Tasi e alla dimenticanza di pagamento di una rata Imu più che all'intento di non versare quanto dovuto.

### **4. Veridicità dei dati, completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore**

L'istante ha provveduto a produrre di sua iniziativa e anche su richiesta della sottoscritta la seguente documentazione::

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Certificato di Stato di Famiglia;
3. Certificato di residenza storico;
4. Certificazione unica dei redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022;
5. Buste paga gennaio – maggio 2022;
6. Libretto di circolazione della autovettura Fiat 500 tg DN693PJ e contratto acquisto;
7. Elenco delle spese mensili correnti;
8. Estratto conto corrente Unicredit anni 2019, 2020, 2021 e 2022;



9. Atto di mutuo del 1 settembre 1993;
10. Intimazione sfratto e liberazione dell'immobile del 3 agosto 2017;
11. Precetto del 21 febbraio 2018 Barklays;
12. Atto di compravendita Padelli-Rossanese / Axanti Groupe Srl
13. Verbale asta immobiliare del 09/12/2019;
14. Richiesta saldo dopo la vendita giudiziaria;
15. Precetto Barklays Bank somme residue;
16. Pignoramento presso terzi Barklays Bank;
17. Contratto compravendita immobile;
18. Contratto finanziamento Adv Finance Spa;
19. Estratto conto nr. 2 carte revolving;
20. Autocertificazione delle spese mensili e documentazione a supporto;

#### **5. Atti compiuti dall'istante negli ultimi cinque anni: solvibilità**

Dalla analisi della documentazione prodotta e dagli accertamenti effettuati è risultato che:

- a. non sono stati compiuti atti di disposizione del patrimonio immobiliare e non risultano atti del debitore impugnati dai creditori;
- b. dalla banca dati Crif non risultano finanziamenti non dichiarati dall'istante, né ritardi nei pagamenti;
- c. dall'accesso ai dati presso il Tribunale Civile di Civitavecchia non sono risultate procedure esecutive immobiliari o mobiliari nei confronti del debitore oltre alla procedura esecutiva mobiliare già dichiarata;
- d. dalla ispezione al Pra la debitrice è risultato proprietaria della autovettura su indicata.

In conclusione si può serenamente affermare che l'istante, ad eccezione di quanto avvenuto con riferimento all'immobile di via Castel Giuliano nr. 61 Cerveteri (Marina di Cerenova), poteva essere considerato soggetto solvibile.

### **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

Il signor Daniele Patelli, in ottemperanza alla legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, sottopone ai propri creditori un Piano di Ristrutturazione al fine di ripianare i debiti contratti.



## 1. Elenco analitico dei debiti

Creditore	Natura	Motivo	Importo
Barklays Bank	Chirografario	Acquisto immobile	60.656,11
Pitagora Spa	Chirografario	Finanziamento	20.404,34
Unicredit	Chirografario	Carta di credito	5.000,00
Compass Spa	Chirografario	Carta di credito	2.300,00
Totale			88.360,45

## 2. Elenco dei beni

Il debitore non è titolare di alcun diritto reale su beni immobili. Unico bene liquidabile è l'autovettura Fiat 500 targata DN603PJ immatricolata ad aprile 2008 valutata in euro 4.500,00.

## 3. Alternativa liquidatoria

In assenza di beni immobili, l'esiguo valore dell'unico bene mobile registrato in caso di liquidazione non consentirebbe la pur minima soddisfazione della massa dei creditori.

## 4. Fonti di reddito e reddito disponibile per l'estinzione dei debiti

Come sopra già citato il sig. Danilo Padelli è attualmente lavoratore dipendente, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli con la qualifica di Guardia Particolare Giurata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il reddito annuo lordo è pari a euro 20.636,96 mentre la retribuzione al netto delle imposte è pari ad euro 16.494,17.

Tale somma rapportata al reddito medio delle famiglie italiane (Fonte Istat per l'anno 2019) è pari quasi alla metà del reddito medio delle famiglie italiane del centro Italia (€ 32.988,00) ma anche inferiore al reddito netto che sempre secondo i dati Istat per l'anno 2019 pone al rischio di esclusione sociale o di povertà fissato ad euro 21.400,00 netti.

L'importo netto mensile percepito per 13 mensilità ammonta a circa 1.374,51 euro e sulla base delle spese correnti sostenute (come da autocertificazione del debitore [All. 23](#)) rimane disponibile per la procedura di esdebitazione la residua somma di euro 419,00 come da prospetto che segue:

Voce di spesa	Importo mensile	Importo annuale	Reddito netto
Telefoniche	15,00	180,00	
Energia elettrica	55,30	663,60	
Acqua	9,00	108,00	
Riscaldamento	64,30	771,60	



Tariffa Rifiuti	14,17	170,00	
Spese condominiali	76,00	912,00	
Spesa alimentare	210,00	2.520,00	
Ass. sanitaria (Gemelli)	100,00	1.200,00	
Ass.ne auto	47,63	571,50	
Bollo auto	11,67	140,00	
Carburanti	190,00	2.280,00	
Manutenzione auto	55,00	660,00	
Trasporti pubblici	20,83	250,00	
Spese varie	75,00	900,00	
Spese mediche	41,67	500,00	
<b>TOTALI</b>	<b>985,56</b>	<b>10.426,70</b>	<b>1.374,51</b>

Al fine di raggiungere la quota di restituzione proposta, il debitore si è reso disponibile al versamento di una somma mensile superiore ottenendo da un lato la riduzione delle spese correnti e dall'altro utilizzando il supporto familiare (il sig. Padelli convive con i genitori) che non lo supportano elargendo somme di denaro, ma sostenendo in quota maggiore le spese di sostentamento dell'intero nucleo familiare.

## 5. Modalità di estinzione dei debiti

In funzione del residuo reddito disponibile per il soddisfacimento dei creditori ed in considerazione della diversa natura dei debiti, somma residuale del mutuo immobiliare e dei crediti al consumo, si propongono le seguenti modalità di pagamento:

- In merito ai debiti per il credito al consumo (Carte di credito revolving e finanziamento Pitagora Spa) il pagamento del totale dovuto con le modalità previste dai contratti in vigore e a tutt'oggi onorati;
- Si propone un abbattimento pari al settantacinque per cento del residuo debito nei confronti della Barclays Bank (si rappresenta che si tratta della quota residua del maggior credito vantato l'effettiva riduzione rispetto al precetto di euro 111.709,78 è pari al 59% circa).

Creditore	Importo del credito	Importo della riduzione	Importo a saldo
Barclays Bank	60.656,11	48.524,89	15.164,03
Pitagora Spa	20.404,34	0,00	20.404,34
Unicredit	5.000,00	0,00	5.000,00
Compass Spa	2.300,00	0	2.300,00
<b>Totale</b>	<b>88.360,45</b>	<b>48.524,89</b>	<b>42.868,37</b>



Il pagamento di quanto dovuto a fronte della riduzione dovrà necessariamente essere effettuato ratealmente. In accordo con il debitore che ritiene di poter contenere in parte le spese mensili sopra riportate, l'importo della rata mensile pari ad euro 157,96 è considerata sostenibile e consentirebbe di saldare quanto dovuto entro 48 mesi dall'inizio della rateazione. **Si fa presente che la condebitrice solidale Rossanese Moira ha presentato autonoma domanda nella quale assume l'impegno ad estinguere il residuo debito derivante dal mutuo nella misura del 50% e si dichiara sin da ora disponibile ad assumersi l'impegno per iscritto.**

## **6. Compenso del professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia**

Il compenso del professionista gestore viene calcolato ai sensi ed entro i limiti del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 202 del 24 settembre 2014 e alle richiamate norme del Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012 nr. 30 art. 1 commi 1 e 2.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 16 del citato Decreto del Ministero della Giustizia nr. 202 del 24 settembre 2014 si procede alla riduzione dei compensi calcolati sulla base dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012 nr. 30 nella misura minima del 15% stante l'esiguità dei compenso lordi in relazione alla prestazione effettuata. In dettaglio:

### **ATTIVO: € 4.615,56**

Compenso sull'attivo calcolato per scaglioni	Minimo	Medio	Massimo
Fino a € 16.227,08 (min= 12% max= 14%)	€ 553,87	€ 600,02	€ 646,18
Da € 16.227,08 a € 24.340,62 (min= 10% max= 12%)			
Da € 24.340,62 a € 40.567,68 (min= 8,5% max= 9,5%)			
Da € 40.567,68 a € 81.135,38 (min= 7% max= 8%)			
Da € 81.135,38 a € 405.676,89 (min= 5,5% max= 6,5%)			
1) Compenso totale sull'Attivo (art.1 comma 1):	€ 553,87	€ 600,02	€ 646,18
Compenso ridotto del 40%	€ 332,32	€ 360,01	€ 387,71



**PASSIVO: € 88.360,45**

Compenso sul passivo calcolato per scaglioni	Minimo	Medio	Massimo
Fino a € 81.131,38 (min= 0,19% max= 0,94%)	€ 154,15	€ 458,39	€ 762,63
Oltre € 81.131,38 (min= 0,06% max= 0,46%)	€ 4,34	€ 18,80	€ 33,25
2) Compenso totale sul passivo (art.1 comma 2):	€ 158,49	€ 477,19	€ 795,89
Compenso ridotto del 40%	€ 95,09	€ 286,31	€ 477,53

RIEPILOGO	Minimo	Medio	Massimo
Compenso totale 1) + 2)	€ 427,41	€ 646,33	€ 865,24
Spese forfettarie 5% sul compenso totale:	€ 21,37	€ 32,32	€ 43,26
Compenso + spese forfettarie	€ 448,78	€ 678,64	€ 908,50

Ai fini della determinazione del compenso massimo di cui all'art. 16 comma 5 si rappresenta che detto limite è fissato al valore massimo di euro 3.983,56 (10% di euro 39.835,56).

Alla luce di quanto sopra esposto, il compenso complessivo è determinato come segue:

Compenso medio ridotto del 15%	C.A.P. 4%	Totale	Iva 22%	Totale
€678,64	€27,15	€705,79	€155,27	€888,21

## CONCLUSIONI

### 1. Modalità di pagamento

Si propone che l'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori pervenga dal versamento periodico con cadenza mensile per nr. 48 mesi di somme derivanti da una parte del reddito mensile dell'istante Sig. Danilo Padelli in un conto bancario da istituirsi appositamente, vincolato a questa procedura ed all'ordine della sottoscritta professionista gestore della crisi, la quale effettuerà con cadenza semestrale a mezzo bonifico bancario i pagamenti ai creditori meglio specificati nell'omologando piano.



La sottoscritta propone che il proprio compenso nella misura indicata o in quella che la S.V. vorrà riconoscere, venga onorato in pre-deduzione a mezzo scomputo dalle rate mensilmente versate dall'istante nel conto sopra citato.

## **2. Elenco dei crediti nell'ordine dei privilegi**

Tutto ciò premesso, la professionista gestore della crisi ha verificato che il debitore sovra-indebitato ha presentato proposta di piano del consumatore destinata al soddisfacimento dei seguenti crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

- a. Del 100% dei debiti nei confronti della Pitagora Spa, Unicredit Spa e Compass Spa;
- b. Nella misura dell'25% del residuo debito nei confronti della Barclays Bank Plc.

## **3. Giudizio di completezza del deposito dei documenti**

A conclusione della presente relazione ex art. 68 C.C.I.I. e delle considerazioni sopra illustrate la sottoscritta professionista gestore della crisi

### **rilevato**

- che la domanda di piano ex art. 67 C.C.I.I. prevede, da parte del Sig. Danilo Padelli, il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali ivi indicate;
- che è stato consultato il ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- che è stata eseguita una attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dalle banche dati interbancarie, presso i registri del Tribunale di Civitavecchia e l'ufficio tributi del Comune di residenza della debitrice, oltre a quelle direttamente messe a disposizione dei creditori

### **ritenuto**

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dagli avvocati che lo assistono consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di piano, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovra-indebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;



- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di esecuzione dei pagamenti indicati nel piano non siano ragionevoli pur tenendo conto della aleatorietà insita nella prospettazione di eventi futuri;

la professionista nominata gestore della crisi dall'organismo composizione crisi di Civitavecchia

### ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione come richiesta dall'art. 68 comma 2, lettera c, C.C.I.I.

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 13 pagine e di n. 21 allegati come riportati nell'elenco che segue.

Con Osservanza

Civitavecchia, 17 ottobre 2022

Il Professionista Compositore della crisi  
*Enriana Pavesi*

Allegati:

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Certificato di Stato di Famiglia;
3. Certificato di residenza storico;
4. Certificazione unica dei redditi per gli anni 2020, 2021 e 2022;
5. Buste paga gennaio – maggio 2022;
6. Libretto di circolazione della autovettura Fiat 500 tg DN693PJ e contratto acquisto;
7. Elenco delle spese mensili correnti;
8. Estratto conto corrente Unicredit anni 2019, 2020, 2021 e 2022;
9. Atto di mutuo del 1 settembre 1993;
10. Intimazione sfratto e liberazione dell'immobile del 3 agosto 2017;
11. Precetto del 21 febbraio 2018 Barclays;
12. Atto di compravendita Padelli-Rossanese / Axanti Groupe Srl
13. Verbale asta immobiliare del 09/12/2019;
14. Richiesta saldo dopo la vendita giudiziaria;
15. Precetto Barclays Bank somme residue;
16. Pignoramento presso terzi Barclays Bank;



17. Contratto compravendita immobile;
18. Contratto finanziamento Adv Finance Spa;
19. Estratto conto nr. 2 carte revolving;
20. Autocertificazione delle spese mensili e documentazione a supporto;
21. Provvedimento G.D. del 13 ottobre 2022.



## **Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti**

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 C.C.I.I., la scrivente professionista gestore della crisi da sovraindebitamento

**verificata**

la completezza della documentazione depositata con la domanda di piano del consumatore da sovraindebitamento;

l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultati dal gestore nell'esercizio delle sue funzioni;

**ATTESTA**

la ragionevole fattibilità del piano che il Sig. Danilo Padelli intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto appare attendibile, sostenibile e coerente in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con Osservanza

Civitavecchia, 17 ottobre 2022

Il Professionista Compositore della crisi  
*Zinziana Pavesi*



# TRIBUNALE CIVILE DI CIVITAVECCHIA

Sezione Fallimentare

Procedura O.C.C. N.

\*\*\*\*\*

## RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

in ordine alla proposta del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulata da

Rossanese Moira

### 1. Premessa

La sottoscritta, Avvocato Tiziana Pavoni nata a Civitavecchia il 16 giugno 1969, cod. fisc. PVN TZN 69H56 C773L, P. IVA 05604091008, PEC [tiziana.pavoni@pecavvocaticivitavecchia.it](mailto:tiziana.pavoni@pecavvocaticivitavecchia.it), tel. 347 6966107 fax 0766 21260 e con studio in Civitavecchia (RM) Via Camillo Prampolini, 6C con provvedimento del 5 aprile 2022 è stata nominata (All.1), dall'organismo composizione crisi di Civitavecchia, professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza D.Lgs. 12/01/2019 nr. 14 e successive modificazioni, a seguito dell'istanza presentata dalla Sig.ra Rossanese Moira (All.2).

L'istante è stata assistita nella presentazione della suddetta istanza dall'Avv. Diego Polimanti e dall'Avv. Caterina Mencarini.

La sottoscritta, professionista incaricata, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al Piano.

Premesso che

- Il debitore ha proposto un precedente ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi depositando idonea istanza presso l'organismo prima della entrata in vigore della novella;
- Il completamento dell'istruttoria è avvenuto nelle more dell'entrata in vigore delle norme di cui al C.C.I.I.;
- Che è stato quindi depositato ed iscritto a ruolo in data 4 ottobre 2022 e dichiarato inammissibile (All. 30) perché faceva riferimento alla vecchia disciplina normativa;



- Alla stregua di quanto sopra, vista la mancata riqualificazione d'ufficio della domanda, si presenta il presente piano di ristrutturazione.

Ritenuto quindi che ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 c. 1 lettera c), del citato D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- a) risulta versare in stato di sovraindebitamento, - ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 c.1 lettera a) del citato decreto versa in stato di crisi. Dunque il ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le entrate che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente entro dodici mesi”*;
- b) non è soggetto a procedure concorsuali o altra procedura di prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui al citato codice;
- d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

A completamento degli adempimenti richiesti dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare all'art. 68 della citata disposizione legislativa, la sottoscritta professionista incaricata è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e pertanto, oltre a riferire sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, è tenuta all'analisi dei seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- d) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- e) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- f) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. 14/2019, la scrivente procede quindi a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dall'istante Sig.ra Rossanese Moira al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del consumatore e



la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dell'abitazione principale di viale Tre Denari nr. 490 Fiumicino (All.3) e la residua somma di € 3.024,00 giacente sul c/c n. 1000/342 alla data del 30 giugno 2022 ([All.4](#)) presso Banca Intesa Sanpaolo Spa.

## **2. Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte.**

L'esame della documentazione prodotta dall'istante a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite, in sede di ascolto presso il proprio studio, come da verbali all'uopo redatti, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento della Sig.ra Moira Rossanese.

La situazione debitoria è composta dal residuo di un mutuo fondiario che aveva a garanzia l'appartamento di via Castel Giuliano nr. 61 (All.5) dove vivevano la sig.ra Rossanese ed il suo compagno sig. Danilo Padelli e nei confronti di finanziarie per crediti al consumo su posizioni aperte in anni diversi ed esattamente:

<i>Creditore</i>	<i>Data accensione</i>	<i>Importo</i>
<i>Barclays</i>	28/09/2006	160.000,00
<i>IBL Banca</i>	14/06/2019	24.829,71
<i>Intesa San Paolo</i>	21/02/2020	15.949,45
<i>Agos</i>	06/11/2020	22.000,00
<i>Younited SA</i>	14/10/2021	6.111,85

Come dichiarato dalla debitrice e confermato dalle verifiche effettuate in Centrale Rischi della Banca D'Italia ([All.6](#)), banca dati della Crif Spa ([All.7](#)) e banca dati CTC (All.8), la sig.ra Rossanese ha fatto ricorso più volte a prestiti personali e ha sempre provveduto al pagamento puntuale delle rate pattuite.

Nel 2006, insieme all'ex compagno, acquista l'immobile di via Castel Giuliano nr. 61 ricorrendo all'accensione di un mutuo fondiario (All.5).

A partire dalla fine del 2007 iniziano una sequenza di gravi problemi familiari che incidono significativamente sullo status della sig.ra Rossanese che riesce, comunque, a rispettare gli impegni finanziari per diversi anni a seguire.

Nel 2007 viene alla luce una grave malattia della madre della sig. Moira Rossanese che ne comporterà il decesso nel gennaio 2010. La madre della debitrice si occupava del padre, anch'esso malato, impegno che passò in capo alla unica figlia che lo ha curato fino alla sua morte nel 2013.



In questo periodo la sig. Moira Rossanese sostiene spese mediche significative, sia per la madre che per il padre, spese che in parte sono state sostenute accedendo a finanziamenti personali già completamente saldati.

Dopo poco più di un anno, la convivenza con il sig. Danilo Padelli, cessa. Diviene evidente ad entrambi gli ex conviventi che l'immobile di via Castel Giuliano nr. 61 ha costi di gestione e di mutuo troppo alti per essere sostenuti da uno solo dei due e, pertanto, di comune accordo decidono di trasferirsi entrambi e concedere in locazione l'immobile al fine di poter sostenere il pagamento del mutuo.

Stante lo stato di salute dei genitori, la sig.ra Rossanese decide di tornare a vivere con loro.

Il 30 novembre 2007 i sigg. Danilo Padelli e Moira Rossanese concedono in locazione l'immobile di proprietà al sig. Ringh Ranjodh per un canone mensile di 650,00 euro, importo inferiore alla rata del mutuo (euro 888,59) ma che consentiva, attraverso l'integrazione degli ex-conviventi, un pagamento regolare del rateo.

A seguito della morte della madre e al fine di ridurre le spese mensili la sig.ra Rossanese nel 2010 decide di trasferirsi nell'immobile a lei donato da uno zio, l'attuale residenza della debitrice in Maccarese Viale Tre Denari 490 (All.9), una ex casa colonica che per poter essere abitata è stata parzialmente ristrutturata accedendo a prestiti personali. La scelta si è rilevata corretta dal momento che le attuali spese mensili della sig.ra Moira Rossanese sono particolarmente contenute, non essendo gravate da canoni di locazione o rate di mutuo per l'immobile principale.

Per ben otto anni, fino al dicembre 2015, tutto procede con tranquillità: attraverso il pagamento regolare del canone mensile di affitto e l'integrazione a carico della sig.ra Rossanese e del sig. Padelli veniva saldata la corrispondente rata del mutuo.

Dal dicembre 2015 il conduttore cessa di pagare i canoni di locazione e i sigg. Padelli e Rossanese avviano un procedimento di sfratto (All.10) che si concluderà soltanto il 3 agosto 2017 (All.11).

Gli ex conviventi cercano di pagare per quanto possibile il mutuo ipotecario ma a febbraio del 2018 l'Istituto di Credito dà inizio all'azione forzosa per il recupero di quanto ancora dovuto, intimando un precetto per euro 111.709,78 (All.12).



Nel frattempo i sigg. Padelli e Rossanese, all'esito della liberazione dell'immobile dal conduttore moroso, hanno posto in vendita l'immobile a valori di mercato, ma pressati dal precetto decidono di vendere comunque l'immobile, ricavando unicamente quanto ancora dovuto alla Barclays Bank consolidando l'ingente perdita di valore rispetto al prezzo di acquisto dell'immobile.

Il 20 novembre 2018 a seguito di trattative avviate in precedenza, gli ex conviventi concludono una scrittura privata con la Axare Groupe s.r.l. (All.13), per la cessione dell'immobile al medesimo importo richiesto dall'istituto mutuante con il precetto del febbraio 2018 a seguito del quale veniva effettuato un pignoramento immobiliare ed istaurata la procedura esecutiva immobiliare nr. 180/2018 presso il Tribunale di Civitavecchia.

La sig.ra Moira Rossanese riferisce che la società Axare Groupe Srl presentò la scrittura come un vero e proprio contratto di compravendita dell'immobile e riferisce che non ebbe contezza della carenza nella forma del contratto stesso alla firma del quale consegna, insieme all'ex compagno Danilo Padelli, le chiavi dell'appartamento alla società "acquirente".

Pertanto, in pari data, la società Axare Group Srl entra in possesso dell'immobile e assicura i sigg. Padelli e Rossanese, convinti di aver ceduto l'immobile (All.13), che il residuo del mutuo sarà saldato o accollato dalla parte acquirente dell'immobile che viene consegnato al sig. Nicola Durante che inizia a godere dell'immobile.

Nonostante i solleciti e le continue rassicurazioni, la società Axare Groupe Srl non provvede al saldo di quanto dovuto all'Istituto mutuatario e la procedura esecutiva in poco più di un anno arriva al primo esperimento di vendita che si conclude con l'aggiudicazione dell'immobile al medesimo sig. Nicola Durante, immesso nel possesso dalla medesima società circa un anno prima, per la minor somma di euro 55.500,00 (All.14).

La Barclays Bank, il cui credito è stato solo parzialmente soddisfatto dalla procedura esecutiva conclusasi con la vendita dell'immobile, avviava nuove iniziative di recupero delle restanti somme fino all'atto di pignoramento presso terzi per un debito complessivo di euro 60.565,11 (All.15) intimato anche alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli datore di lavoro della debitrice **con udienza fissata per il prossimo 25 ottobre 2022** (All. 15).



Il concatenarsi dei diversi eventi - la conclusione della convivenza, la malattia ed il decesso dei genitori, il contratto di locazione che si interrompe per morosità ed infine il raggio sulla compravendita dell'immobile – porta la sig.ra Moira Rossanese allo stato di sovra indebitamento concretizzatesi nel momento in cui la Barclays Bank procede al pignoramento dello stipendio per il recupero di quanto ancora dovuto per il mutuo fondiario non soddisfatto dalla vendita giudiziale.

Nel corso degli anni, dal 2019 al 2021, la debitrice ottiene nuovi finanziamenti, per un totale di € **68.891,01** (presso la IBL Banca, la Intesa San Paolo, la Agos e la Younited Sa- come da specchio sopra riportato), importi che vanno a chiudere i precedenti finanziamenti e in parte a **costituire nuova liquidità** utilizzata per le spese correnti. Si rappresenta che con i nuovi finanziamenti la IBL e la Agos, hanno estinto il precedente debito, concedendo unicamente una liquidità per l'eccedenza, **la IBL ha finanziato € 24.829,71, ma concesso unicamente € 8.127,86** (si veda ECC con accredito 03.10.2009-All. 27), **la Agos ha finanziato € 22.000,00, ma concesso unicamente € 8.000,00** (si veda ECC con accredito il 16.11.2020-All. 28/bis), ciò anche su impulso delle medesime finanziarie, che propongono ai regolari pagatori nuovi prodotti finanziari.

A completamento della posizione debitoria sono inoltre emerse le seguenti posizioni presso il Comune di Cerveteri: Tasi anni dal 2016 al 2019 euro 87,44 ed Imu anno 2020 per euro 247,00 (All.16). Il debito Tasi si riferisce ad errori di calcolo mentre per il pagamento Imu del 2020 si tratta di una rata non pagata. In considerazione che la sig.ra Rossanese si è detta disponibile a saldare quanto prima il sopra indicato debito e stante l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (All.17) dell'assenza di esposizione debitoria a carico della debitrice si ritiene che dette posizioni non incidano sulla valutazione complessiva della meritevolezza e della attendibilità delle informazioni fornite. Si rileva, inoltre, che dall'accesso all'ufficio tributi del Comune di Fiumicino non sono emerse posizioni debitorie a carico della sig.ra Moira Rossanese.

Da quanto sopra è desumibile che, nonostante tutti gli imprevisti e le disavventure legate all'immobile di Cerveteri fino al sopraggiungere del pignoramento della quota della retribuzione che rende non più sostenibile il pagamento dei finanziamenti, la debitrice non solo ha sempre onorato gli impegni presi ma anche provveduto al versamento di tutti gli oneri fiscali ad eccezione di quanto sopra.

Per quanto sopra esposto è del tutto evidente:



- che nel momento in cui la debitrice accedeva al mutuo ipotecario e al finanziamento personale era intenzionato a rispettare gli impegni presi e convinto di aver a disposizione le disponibilità economiche necessarie al rimborso rateale degli stessi;
- che fino al venir meno dell'entrata mensile del contratto di locazione ha puntualmente pagato le rate del mutuo fondiario e del finanziamento;
- che il mancato perfezionamento del contratto di compravendita non ha consentito di evitare lo stato di sovra indebitamento che diviene conclamato con il pignoramento di quota della retribuzione.
- Il consumatore non ha beneficiato del piano né ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento ex art. 69 C.C.I.I.

### **3. Diligenza nell'assumere volontariamente le obbligazioni.**

Alla luce di quanto sopra accertato e compiutamente riferito alla scrivente, non risulta che la debitrice abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

E' doveroso evidenziare che a tutt'oggi l'animo della debitrice è di voler pagare quanto più possibile i debiti assunti e di avviare quanto prima un pagamento sostenibile con cadenza mensile, animo confermato dal comportamento assunto ed in particolare, nonostante l'attuale sbilanciamento tra le entrate e le uscite correnti sta continuando a pagare le rate dei finanziamenti con propri risparmi.

Difatti, anche dopo il pignoramento dello stipendio e fino a quando potrà contare sui risparmi presenti sul conto corrente bancario continuerà a provvedere ai pagamenti mensili sottoscritti.

### **4. Veridicità dei dati, completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore**

L'istante ha provveduto a produrre di sua iniziativa e anche su richiesta della sottoscritta la seguente documentazione che la debitrice ha mostrato di conservare con ordine:

1. Documento di identità e codice fiscale;
2. Certificato di residenza;
3. Dichiarazioni fiscali per gli anni 2020, 2021 e 2022;
4. Buste paga;
5. Elenco delle spese mensili correnti;
6. Estratti del conto corrente presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa;



7. Crif e report CTC (Consorzio Tutela Credito)
8. Centrale rischi della Banca D'Italia;
9. Contratto prestito personale: Intesa Sanpaolo, Agos Ducato Spa, Ibl Spa, Younited Credit
10. Relazione di stima immobile in Fiumicino Viale Tre Denari, 490;
11. Atto di mutuo del 1 settembre 1993;
12. Intimazione sfratto e liberazione dell'immobile del 3 agosto 2017;
13. Precetto del 21 febbraio 2018 Barklays;
14. Atto di compravendita Padelli-Rossanese / Axanti Groupe Srl
15. Verbale asta immobiliare del 09/12/2019;
16. Richiesta saldo dopo la vendita giudiziaria;
17. Precetto Barklays Bank somme residue;
18. Pignoramento presso terzi Barklays Bank;
19. Iscrizione a ruolo e conferma della data di udienza ppt;
20. Contratto compravendita immobile;
21. Spese mediche e legali sostenute;

## **5. Atti compiuti dall'istante negli ultimi cinque anni: solvibilità**

Dalla analisi della documentazione prodotta e dagli accertamenti effettuati è risultato che:

- a. non sono stati compiuti atti di disposizione del patrimonio immobiliare e non risultano atti della debitrice impugnati dai creditori;
- b. dalla banca dati Crif risultano estinte posizioni debitorie a seguito di totale adempimento o per estinzione anticipata con accensione di nuovo finanziamento e non risultano segnalazioni per mancati o tardivi pagamenti antecedenti e successivi alla data dell'evento scaturente la crisi da sovraindebitamento;
- c. dall'accesso ai dati presso il Tribunale Civile di Civitavecchia non sono risultate procedure esecutive immobiliari nei confronti della debitrice;

In conclusione si può serenamente affermare che l'istante sino alla data degli accertamenti poteva essere considerata soggetto solvibile.

## **PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI**

La signora Moira Rossanese, in ottemperanza alla legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, sottopone ai propri creditori un Piano di Ristrutturazione al fine di ripianare i debiti contratti.

### **1. Elenco analitico dei debiti**

Creditore	Data accensione	Importo	Rata
-----------	-----------------	---------	------



<b>Barclays Bank (All.15)</b>	28-9-2006	60.565,11	
<b>IBL Banca Spa (All.18)</b>	14-6-2019	22.092,00	263,00
<b>Intesa San Paolo (All.19)</b>	21-2-2020	13.280,17	195,85
<b>Agos Ducato Spa (All.20)</b>	6-11-2020	30.496,95	308,05
<b>Younited SA (All.21)</b>	14-10-2021	8.483,36	114,64

## 2. Elenco dei beni

La debitrice è titolare del diritto di proprietà dell'immobile di residenza sito nel Comune di Fiumicino, viale Tre Denari nr. 490.

Detto immobile, una ex casa colonica ristrutturata dalla debitrice, è stato valutato da una agenzia immobiliare di zona (All.22) tra euro 80.000,00 ed euro 105.000,00.

Le disponibilità liquide al 30 giugno 2022 ammontano ad euro 3.024,00.

## 3. Alternativa liquidatoria

Il valore medio tra la valutazione minima e massima è di euro 92.500,00. Considerando l'abbattimento del prezzo conseguente alla vendita forzata del bene e le spese connesse alla procedura di vendita è ipotizzabile che la somma netta disponibile per i creditori, nella migliore condizione di vendita, possa aggirarsi intorno ad euro 70.000,00.

A detta somma possiamo aggiungere le disponibilità liquide della debitrice alla data del 30 giugno scorso (euro 3.024,00) per la complessiva somma di euro 73.024,00.

Detta somma potrebbe consentire la soddisfazione parziale dei creditori per circa il 54% del credito totale vantato.

## 4. Fonti di reddito e reddito disponibile per l'estinzione dei debiti

Come sopra già citato la sig.ra Moira Rossanese è attualmente lavoratrice dipendente, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli con contratto di lavoro a tempo



indeterminato, con un reddito lordo annuo pari a euro 23.029,09, mentre l'importo netto annuale è pari ad euro 18.030,76.

L'importo netto mensile percepito sommando le 13 mensilità ammonta a circa 1.400,00 euro e sulla base delle spese correnti sostenute (come da autocertificazione della debitrice [All.23](#)) rimane disponibile per la procedura di esdebitazione la residua somma di euro 885,00 come da prospetto che segue:

Spese mensili		
Voce	Mese	Anno
Telefoniche	20,00	240,00
Energia elettrica	50,00	600,00
Acqua	35,00	420,00
Tariffa Rifiuti	33,33	400,00
Spese condominiali	20,00	240,00
Spesa alimentare	110,00	1.320,00
Ass. sanitaria (Gemelli)	40,00	480,00
Ass.ne auto	29,17	350,00
Bollo auto	14,17	170,00
Carburanti	130,00	1.560,00
Manutenzione auto	33,33	400,00
<b>Totale</b>	<b>515,00</b>	<b>6.180,00</b>

Al fine di raggiungere la quota di restituzione proposta, la debitrice si è resa disponibile al versamento di una somma mensile superiore al netto disponibile ottenendo la riduzione delle spese correnti comprimendo ulteriormente il proprio tenore di vita fino al completamento del presente piano del consumatore ed utilizzando le mensilità aggiuntive per il bilanciamento delle rate da sostenere.



## 5. Modalità di estinzione dei debiti

In funzione del residuo reddito disponibile per il soddisfacimento dei creditori ed in considerazione della diversa natura dei debiti:

- a. In merito ai debiti per il credito al consumo il pagamento del totale dovuto con le modalità previste dai contratti in vigore e a tutt'oggi onorati;
- b. Si propone un abbattimento pari al settantacinque per cento del residuo debito nei confronti della Barclays Bank (si rappresenta che si tratta della quota residua del maggior credito vantato l'effettiva riduzione rispetto al precetto di euro 111.709,78 è pari al 59% circa e pertanto superiore all'ottimistica previsione del soddisfacimento al 54% dei creditori in caso di liquidazione del patrimonio).

Creditore	Importo del credito	Importo della riduzione	Importo a saldo
Barclays Bank	60.656,11	45.423,83	15.141,28
IBL Banca	22.092,00	0,00	22.092,00
Intesa Sanpaolo Spa	13.280,17	0,00	13.280,17
Agos Ducato	30.496,95	0,00	30.496,95
Younited SA	8.483,36	0,00	8.483,36
Totale	134.917,59	45.423,83	89.493,76

Il pagamento di quanto dovuto a fronte della riduzione dovrà necessariamente essere effettuato ratealmente nelle modalità contrattuali per IBL Banca, Intesa Sanpaolo, Agos Ducato e Younited Sa mentre per la Barclays Bank in 48 rate mensili. **Si fa presente che il condebitore solidale Padelli Danilo ha presentato autonoma domanda nella quale assume l'impegno ad estinguere il residuo debito derivante dal mutuo nella misura del 50% e si dichiara sin da ora disponibile ad assumersi l'impegno per iscritto** e, pertanto, i nuovi impegni mensili a seguito dell'omologazione del piano sarebbero i seguenti:

Creditore	Importo	Rata
Barclays Bank	15.141,28	157,72
IBL Banca Spa	22.092,00	263,00
Intesa San Paolo	13.280,17	195,85



Agos Ducato Spa	30.496,95	308,05
Younited SA	8.483,36	114,64

In accordo con la debitrice che ritiene di poter contenere in parte le spese mensili sopra riportate, l'importo della rata mensile pari ad euro 1.039,26 è considerata sostenibile e consentirebbe di saldare quanto dovuto entro 48 mesi dall'inizio della rateazione.

## **6. Compenso del professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi degli Avvocati di Civitavecchia**

Il compenso del professionista gestore viene calcolato ai sensi ed entro i limiti del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 202 del 24 settembre 2014 e alle richiamate norme del Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012 nr. 30 art. 1 commi 1 e 2.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 16 del citato Decreto del Ministero della Giustizia nr. 202 del 24 settembre 2014 si procede alla riduzione dei compensi calcolati sulla base dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012 nr. 30 nella misura minima del 15% stante l'esiguità dei compenso lordi in relazione alla prestazione effettuata. In dettaglio:

### **ATTIVO: € 108.024,00**

Compenso sull'attivo calcolato per scaglioni	Minimo	Medio	Massimo
Fino a € 16.227,08 (min= 12% max= 14%)	€ 1.947,25	€ 2.109,52	€ 2.271,79
Da € 16.227,08 a € 24.340,62 (min= 10% max= 12%)	811,354	892,48	973,62
Da € 24.340,62 a € 40.567,68 (min= 8,5% max= 9,5%)	1.379,30	2271,79	3.164,28
Da € 40.567,68 a € 81.135,38 (min= 7% max= 8%)	2.839,74	3.042,58	3.245,41
Da € 81.135,38 a € 405.676,89 (min= 5,5% max= 6,5%)	1.478,87	1.613,32	1.747,73
1) Compenso totale sull'Attivo (art.1 comma 1):	€ 8.456,52	€ 9.929,69	€ 11.402,87
Compenso ridotto del 40%	€ 5.073,91	€ 5.957,82	€ 6.841,72

### **PASSIVO: € 129.456,12**

Compenso sul passivo calcolato per scaglioni	Minimo	Medio	Massimo
Fino a € 81.131,38 (min= 0,19% max= 0,94%)	€ 154,15	€ 458,39	€ 762,63
Oltre € 81.131,38 (min= 0,06% max= 0,46%)	€ 32,27	€ 139,84	€ 247,42



2) Compenso totale sul passivo (art.1 comma 2):	€ 186,42	€ 598,24	€ 1.010,05
Compenso ridotto del 40%	€ 111,85	€ 358,94	€ 606,03

RIEPILOGO	Minimo	Medio	Massimo
Compenso totale 1) + 2)	€ 5.185,76	€ 6.316,76	€ 7.447,75
Spese forfettarie 5% sul compenso totale:	€ 259,29	€ 315,84	€ 372,39
Compenso + spese forfettarie	€ 5.445,05	€ 6.632,60	€ 7.820,14

Ai fini della determinazione del compenso massimo di cui all'art. 16 comma 5 si rappresenta che detto limite è fissato al valore massimo di euro 8.949,37 (10% di euro 89.493,76).

Alla luce di quanto sopra esposto, il compenso complessivo è determinato come segue:

Compenso medio ridotto del 15%	C.A.P. 4%	Totale	Iva 22%	Spese	Totale
<b>€5.637,71</b>	<b>€225,51</b>	<b>€5.863,21</b>	<b>€1.289,91</b>		<b>€7.153,12</b>

## CONCLUSIONI

### 1. Modalità di pagamento

Si propone che l'attivo da destinarsi al soddisfacimento dei creditori pervenga dal versamento periodico con cadenza mensile per nr. 48 mesi di somme derivanti da una parte del reddito mensile dell'istante Sig.ra Rossanese Moira in un conto bancario da istituirsi appositamente, vincolato a questa procedura ed all'ordine della sottoscritta professionista gestore della crisi, la quale effettuerà con cadenza semestrale a mezzo bonifico bancario i pagamenti ai creditori meglio specificati nell'omologando piano.

La sottoscritta propone che il proprio compenso nella misura indicata o in quella che la S.V. vorrà riconoscere, venga onorato in prededuzione a mezzo scomputo dalle rate mensilmente versate dall'istante nel conto sopra citato.



## 2. **Elenco dei crediti nell'ordine dei privilegi**

Tutto ciò premesso, la professionista gestore della crisi ha verificato che la debitrice sovraindebitata ha presentato proposta di piano del consumatore destinata al soddisfacimento dei seguenti crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

- a. Del 100% dei creditori per il credito al consumo;
- b. Nella misura del 25% del rimanente credito della Barclays Bank.

## 3. **Giudizio di completezza del deposito dei documenti**

A conclusione della presente relazione ex art. 68 C.C.I.I. e delle considerazioni sopra illustrate la sottoscritta professionista gestore della crisi

### **rilevato**

- che la domanda di piano ex art. 67 C.C.I.I. prevede, da parte del Sig. Danilo Padelli, il soddisfacimento dei creditori nelle percentuali ivi indicate;
- che è stato consultato il ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- che è stata eseguita una attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dalle banche dati interbancarie, presso i registri del Tribunale di Civitavecchia e l'ufficio tributi del Comune di residenza della debitrice, oltre a quelle direttamente messe a disposizione dei creditori

### **ritenuto**

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda di piano, nonché nell'ulteriore documentazione prodotta in ottemperanza dell'art. 9, comma 3, L.3/2012, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio della sovraindebitata;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alla data attuale che possano far ritenere che le ipotesi di esecuzione dei pagamenti indicati nel piano non siano ragionevoli pur tenendo conto della aleatorietà insita nella prospettazione di eventi futuri;



la professionista nominata gestore della crisi dall'organismo composizione crisi di Civitavecchia

### **ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione come richiesta dall'art. 68 comma 2, lettera C, C.C.I.I.

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 16 pagine e di n. 23 allegati come riportati nell'elenco che segue.

Con Osservanza

Civitavecchia, 17 ottobre 2022

Il Professionista Compositore della crisi  
(Avv. Tiziana Pavoni)



Allegati:

- All. 1 Nomina Gestore della Crisi da Sovraindebitamento;
- All. 2 Documento riconoscimento e codice fiscale della debitrice;
- All. 3 Visura storica immobile;
- All. 4 Estratto conto al 30.06.2022 Banca Intesa;
- All. 5 Contratto di mutuo Padelli-Rossanese;
- All. 6 Centrale rischi Banca D'Italia;
- All. 7 Crif aggiornata a giugno 2022;
- All. 8 Report CTC a giugno 2022;
- All. 9 Certificato di residenza;
- All.10 Intimazione sfratto;
- All.11 Liberazione immobile;
- All.12 Precetto Barclays Bank del 21/02/2018;
- All.13 Atto compravendita del 20/11/2018;



All.14 Verbale di vendita procedura esecutiva immobiliare;  
All.15 Pignoramento presso terzi del 4/02/2022;  
All.16 Attestazione posizione debitoria Comune di Cerveteri;  
All.17 Attestazione posizione debitoria Agenzia Entrate-Riscossione;  
All.18 Contratto IBL Spa;  
All.19 Contratto Intesa Sanpaolo;  
All.20 Contratto Agos Ducato;  
All.21 Contratto Younited Sa;  
All.22 Relazione di stima immobile in Fiumicino;  
All.23 Autocertificazione delle spese mensili.  
All. 30 Provvedimento GD\_06.10.2022

Si allegano inoltre:

All.24 Certificazione Unica 2020  
All.25 Certificazione Unica 2021  
All.26 Certificazione Unica 2022  
All.27 Estratto conto Banca Intesa anno 2019  
All.28 Estratto conto Banca Intesa anno 2020  
All. 28/bis ECC Banca Intesa II anno 2020  
All.29 Estratto conto Banca Intesa anno 2021  
All. 30 Provvedimento GD 13.10.2022



## **Attestazione di fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti**

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 C.C.I.I., la scrivente professionista gestore della crisi da sovraindebitamento

### **verificata**

la completezza della documentazione depositata con la domanda di piano del consumatore da sovraindebitamento;

l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultati dal gestore nell'esercizio delle sue funzioni;

### **ATTESTA**

La ragionevole fattibilità del piano del consumatore che la Sig.ra Moira Rossanese intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto appare attendibile, sostenibile e coerente in quanto rappresentala situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con Osservanza

Civitavecchia, 17 ottobre 2022

Il Professionista Compositore della crisi  
(*Avv. Tiziana Pavoni*)

